

Sentenza, Corte d'Appello di Cagliari, Pres. Osana- Rel.Cecchi Paone del 15.10.2021 n. 460
www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE**

nelle persone dei magistrati
Giovanna Osana Presidente
Grazia Maria Bagella Consigliere
Leonardo Cecchi Paone Giudice Onorario Relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. xxxx del R.G. del contenzioso civile di questa Corte, portata in decisione il 16 aprile 2021, promossa da:

•
SOCIETA' CLIENTE

Appellante
in revocazione

Contro

BANCA

Appellato in revocazione

Oggetto: Revocazione ex artt. 395 e ss c.p.c.,

Conclusioni della parte Appellante

"Voglia l'Ecc.ma Code di Appello adita, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza; mancata ogni contraria azione eccezione e difesa disatteso, In via preliminare sospendere ai sensi dell'art. 398 comma 4° c.p.c. il termine di cui all'art. 325 cpc per la proposizione del ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 23/2018; nel merito revocare la sentenza n.33/2018 della Corte d'Appello di Cagliari del 4.1.2018 non notificata con ogni effetto di legge: per l'effetto in totale riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2662/2016 del 28.9.2016 e della sentenza della Corte di Appello n. 23 del 16.1.2018 accogliere le conclusioni formulate in primo grado relativamente al rapporto di conto corrente n.xxxx e quindi accertare e dichiarare che per il c/c per cui é causa costantemente affidato, la banca ha annotato a debito interessi anche anatocistici commissioni varie e spese non previste, dalla legge; accertare e dichiarare che la banca è inadempiente alla tenuta del conto e alla redazione degli e/c in quanto ha ivi annotato senza alcuna pattuizione o illegittimamente le voci ai nn. che precedono con la conseguenza che i saldi tempo per tempo indicati negli e/c in atti sono errati; per l'effetto accertare e dichiarare il saldo del c/c alla data di chiusura epurato di tutte le annotazioni non dovute e ricalcolato ai tassi di interesse attivi e passivi come di giustizia partendo da un saldo pari a zero da quando vi sia una serie continua di e/c o in subordine dal primo saldo mite; condannare la Intesa Sanpaolo spa al pagamento in favore della correntista in liquidazione in persona del liquidatore delle somme indebitamente corrisposte nel rapporto di conto corrente n xxxxxx.
Con vittoria di spese di tutti i gradi di giudizio."

Conclusioni della parte Appellata.

Sentenza, Corte d'Appello di Cagliari, Pres. Osana- Rel.Cecchi Paone del 15.10.2021 n. 460

" Nel merito, in via principale: Rigettare integralmente l'avversa domanda di revocazione ex art 395 e segg c.p.c. della sentenza n 23/2018 della Corte d'Appello di Cagliari proposta perché inammissibile e comunque perché infondata in fatto ed in diritto e non provata e rigettare quindi tutte le domande proposte dalla **SOCIETA' CLIENTE** poiché del tutto infondate in fatto ed in diritto. Per l'effetto confermare integralmente la sentenza odieramente impugnata per revocazione n 23/ 2018 pronunciata dalla Corte d'Appello di Cagliari in data 01.01.2018 e pubblicata in data 16.01.2018;

- In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande: Rigettare integralmente tutte le domande proposte dalla **SOCIETA' CLIENTE** in liquidazione compresa l'istanza di remissione in termini poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto; Per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata n 2662/2016 resa dal Tribunale di Cagliari in data 28.09.2016 e pubblicata in data 28.09.2016. in ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio. Si chiede altresì che l'Ecc.ma Corte d'Appello Voglia concedere i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche ex art 190 c.p.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Riferisce la Corte di Appello di Cagliari con Sentenza a 23 del 16.1.2018:

"Con atto di citazione notificato il 24 Febbraio 2014 la (omissis) e (omissis) ebbero a convenire la Banca innanzi al Tribunale di Cagliari sul presupposto che la **SOCIETA' CLIENTE** fosse titolare presso la filiale di Cagliari del citato istituto, dei contratti di conto corrente numero xxxxxx aperto il xxxx, numero xxxxx aperto il xxxxx; interessati da una costante apertura di credito, e che i signori xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx fossero fideiussori e che il saldo richiesto al debitore principale fosse da verificare quanto la sua esattezza.

Gli attori oggi appellanti rilevavano che in relazione ai predetti contratti bancari non erano state pattuite le condizioni economiche come richieste dagli articoli 1283 e 1284 cc nonché degli articoli 112 117 II, e 118 tub.

Chiedevano quindi che nell'ipotesi di effettiva esistenza dei suddetti contratti il giudice accertasse che la banca aveva addebitato al correntista nell'ambito dei rapporti bancari oggetto di contestazione importi non dovuti a titolo di interessi ultralegali usurari ed anatocistici ed aveva addebitato commissioni di massimo scoperto per l' affidamento per mancanze disponibilità fondi ed altre spese e costi non dovuti.

Domandava che dell'anzidette clausole ove pattuite venisse dichiarata la nullità a causa della loro illegittima applicazione avvero per mancanza di espressa pattuizione informata scritta e che su tale presupposto venisse integralmente ricostruito feretro dare avere tra le parti con rideterminazione del saldo dei predetti conti correnti e con la condanna della banca la ripetizione delle somme in d'altamente percette.

Costitutosi in giudizio la **BANCA** si opponeva alle avverse domande sostenendone l'infondatezza. Eccepiva in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento dell' obbligatorio procedimento di mediazione ex D.Lgs 28/010 ed il difetto di legittimazione ad agire in capo ai siggri(omissis)."

Eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2946 c.c. di ogni diritto e/o azione in relazione agli addebiti e/o accrediti risalenti ad oltre 5 anni ovvero in subordine dieci anni. dalla notifica dell'atto di citazione assumendo che i versamenti effettuati avessero natura solutoria della provvista e che per l'effetto la prescrizione decorresse da ciascuna di esse per tutte le operazioni compiute anteriormente al 25.7.04 o quanto meno per tutti gli accrediti solutori pervenuti sul conto corrente prima di tale data.

Nel merito la convenuta contestava la fondatezza delle avverse pretese, sia per la loro genericità e astrattezza che sul versante dell'ente della prova non avendo l'attrice prodotto in causa i contratti di conto corrente, così impedendo qualsiasi verifica in ordine alla presunta nullità delle clausole contenute;

Sentenza, Corte d'Appello di Cagliari, Pres. Osana- Rel.Cecchi Paone del 15.10.2021 n. 460

ha infine eccepito la validità di tutte le clausole relative alla regolamentazione degli interessi e di tutte le altre spese e costi addebitati sui conti.

La causa veniva istruita con produzioni documentali e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.

Il Tribunale con la impugnata sentenza ha dichiarato inammissibili per difetto di legittimazione ad agire le domande proposte dai siggri (omissis) ed ha rigettato le domande proposte dalla **SOCIETA' CLIENTE** perché infondate essendo rimaste sfornite di prova, condannando gli attori alla rifusione delle spese processuali.

Il Primo Giudice ha motivato tale decisione affermando in primo luogo la impossibilità di verificare la esistenza o meno delle clausole, come dedotte dalla attrice, e nella ipotesi della loro effettiva esistenza, se le stesse contengono pattuizioni assunte in violazione a norme imperative e quindi nulle, per non avere l'attrice prodotto i contratti di conto corrente in contestazione.

Ha quindi rilevato la mancata produzione di tutti gli estratti conto relativi ai rapporti contestati, in assenza dei quali non è possibile procedere alla rideterminazione dei saldi finali dei conti mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto.

Nel corso del giudizio di primo grado, l'appellante avanzava istanza di rimessione in termini al fine di produrre, dopo il decorso del termine concesso ai sensi dell'art. 183 cpc, comma sesto, una serie di documenti tra cui le copie dei contrari di conto corrente e quelle relative alla apertura di credito nonché gli estratti conto ricevuti dalla banca in data xxxxx» e quindi dopo lo spirare dei termini perentori concessi.

Con ordinanza del 17.3.2016 il Tribunale rigettava l'istanza di rimessione in termini ritenendo inapplicabile il disposto di cui all'art. 153 cpc non avendo l'attrice provato l'impossibilità a produrre i documenti sia dovuta a causa ad essa non imputabile, rimanendo pertanto totalmente indimostrati i presupposti cui sono state fondate le domande proposte)

Ha proposto appello avverso la predetta sentenza la **SOCIETA' CLIENTE** chiedendo l'integrale riforma.

Si è ritualmente costituita la **BANCA** resistendo al gravame e chiedendo il rigetto.

La Corte di Appello di Cagliari rigettava l'appello e condannava la **SOCIETA' CLIENTE** alla rifusione delle spese di lite quantificate in euro xxxx oltre imposte di legge e spese generali, oltre all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come per legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte appellate in revocazione deduce a fondamento della domanda, che la Corte di Appello di Cagliari sia incorsa in un errore di fatto che avrebbe inficiato la sua pronuncia, ove "ha concluso per il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sugli attori in primo grado ritenendo erroneamente che il rapporto di conto corrente n. .xxxxx è sorto posteriormente all'entrata in vigore della legge 154/1992 nonché nel ritenere che il contratto di apertura del suddetto rapporto è stato consegnato dall'istituto Bancario".

Su tali erronei presupposti fattuali deduce l'appellante, che il Giudicante avrebbe erroneamente rigettato la domanda per inottemperanza all'art. 2967 c.c_ laddove nessun deficit probatorio poteva invece ad esso ascrivere in quanto il contratto di c/c sarebbe sorto invece ante 1992, ovvero nel 1985, quando non era previsto l'obbligo della stipula in forma scritta, con la conseguenza che anche la dichiarata produzione dello stesso da parte della banca convenuta sarebbe frutto di errore.

Sentenza, Corte d'Appello di Cagliari, Pres. Osana- Rel.Cecchi Paone del 15.10.2021 n. 460

Tali errori avrebbero spinto la Corte a non procedere alla ricostruzione del rapporto bancario sulla base della documentazione in atti ed accertare conseguentemente gli illegittimi addebiti.

Osserva in via preliminare la Corte che l'istituto della revocazione ex art. 395 c.p.c. mira ad ottenere una nuova valutazione della controversia da parte dello stesso Giudice alla luce della presenza di circostanze erroneamente non valutate ovvero non valutate correttamente, come risultanti dagli atti e documenti della causa. Deve in altre parole sussistere, per dare ingresso all'istituto, un errore fattuale la cui decisività, ossia la circostanza che tra l'erronea percezione del giudice e la pronuncia emessa, abbia inficiato la pronuncia tante da potersi ipotizzare una diversa valutazione dei fatti in sua assenza e quindi una decisione di senso contrario.

Sul punto la Suprema Corte ha affermato che " l'errore di fatto previsto ex art. 395 cpc comma 4 idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purchè non cada su un punto controverso e non attenga a una errata valutazione delle risultanze processuali (Cass. 25890/2019).

Nella specie l'appellante ha proposto domanda di revocazione limitatamente alla statuizione relativa al capo di domanda legato al rapporto di conto corrente xxxxxxxx., con la conseguenza che solo su tale pronuncia e nei limiti dell'eccezione revocatoria, questa Corte è chiamata a pronunciarsi.

Orbene venendo ai fatti di causa prima di ogni valutazione nel merito, è risultato in atti che parte attrice **SOCIETA' CLIENTE** sin dall'apertura della causa non ha fornito un orizzonte fattuale preciso e concordante, tanto da rettificare e modificare in corso di causa circostanze determinanti ai fini del decidere.

Deduceva infatti in sede di atto di citazione in prime cure che il contratto di conto corrente xxxxx fosse stato sottoscritto in data 25.2.1993, ovvero dopo la Legge 104/92 che impone l'obbligo di forma scritta ai contratti bancari, per poi affermare a pagina 7) ultimi righe dell'atto di citazione per revocazione che "era pacifico tra le parti che il rapporto distinto ai n xxxxx era sorto in data xxxx...": affermandone la natura orale del rapporto creditizio.

Lamentava poi di non aver potuto produrre la documentazione contrattuale riportanti le clausole negoziali come fornite dalla banca nelle more del giudizio su sua istanza, in quanto il Tribunale aveva respinto la richiesta di rimessione in termine per decorrenza dei termini ex art. 183 c.p.c.

Affermava poi l'irrelevanza della mancata produzione in giudizio del contratto di conto corrente, in quanto nel 1985 non era previsto ex lege la sua stipula in forma scritta, con la conseguenza che alcun deficit probatorio poteva ascrivarsi e conseguentemente deduceva l'erroneo rigetto della domanda.

Osserva questa Corte che la data di stipula del contratto di conto corrente non assume una rilevanza decisiva ai fini del decidere atteso che la banca convenuta, e nessuna prova contraria era stata -offerta, ha sempre dichiarato di aver in forma scritta stipulato il contratto di conto corrente e di aver inviato al correntista come da sua istanza la documentazione relativa.

L'omessa pacifica produzione in giudizio da parte dell'attore del contratto bancario contenente le clausole pattuite, non può che ricadere unicamente sulla parte istante specie ove non siano state allegate, come nella specie, ragioni e motivazioni che avrebbero trito non producibile in giudizio nei termini di legge la documentazione a supporto.

La decisione pertanto del Giudicante di non riaprire i termini e procedere quindi al giudizio sulla base della sola documentazione in atti, nodo centrale della domanda di revocazione, appare una decisione frutto di un apprezzamento del Tribunale inquadabile, a tutto concedere, in un errore di giudizio non

Sentenza, Corte d'Appello di Cagliari, Pres. Osana- Rel.Cecchi Paone del 15.10.2021 n. 460

censurabile con la revocazione. Eventuale errore, preme sottolineare, che neanche la Corte di Appello di Cagliari con sentenza n.23/2018 ha ritenuto comunque sussistente.

Sul punto la Corte ha così statuito: " ..dall'esame degli atti di causa emerge la poca diligenza che ha connotato l'attività preliminare a quella processuale da parte dell'appellante.... Deve quindi darsi atto che in riscontro alla richiesta avanzata dalla **SOCIETA' CLIENTE** ex art. 119 tub ha proceduto a consegnare la documentazione prima ancora del termine ultimo previsto dalla norma in vigorel'attrice ha quindi proceduto a dare avvio al giudizio....senza procedere alla preliminare acquisizione dei contratti....".

Le considerazioni che precedono, portano a ritenere che la decisione del Tribunale prima e della Corte di Appello poi, appaiono legittimamente fondate sul deficit probatorio ex art. 2967 c.c. gravante sulla **SOCIETA' CLIENTE** che la decorrenza storica del conto non appare assolutamente un elemento decisivo e fondante della pronuncia. E ciò sul presupposto, dedotto dalla convenuta e non smentito che la banca aveva stipulato comunque in forma scritta i contratti concordandone le clausole, tanto da rendere esclusivamente esplorativa altresì mia CTU contabile da eseguirsi peraltro su estratti conto solo parzialmente prodotti.

Ne consegue il rigetto della domanda.

Le spese seguono la soccombenza e si determinano in euro 6.615,00 oltre imposte di legge e spese generali.

Si dà atto del ricorrere dei presupposti di cui all'art. 13, comma I quater del DPR 115/2002 e sue^o. mod. comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato corrispondente a quello versato all'atto della proposizione dell'appello.

PQM

La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta la domanda di revocazione ex art. 395 c.p.c. proposta da **SOCIETA' CLIENTE** avverso la sentenza n. 23 del 16.1.2018 che si conferma.

Condanna la **SOCIETA' CLIENTE** in persona del suo liquidatore Sig. (omissis) alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'appellata in persona dell'Avv. (omissis) quantificate in euro oltre imposte di legge e spese generali.

Da anno del ricorrere dell'obbligo di cui all'art. 13, comma I quater del DPR 115/2002 e mem mod. comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato corrispondente a quello versato all'atto della proposizione dell'appello.

Cagliari 10 settembre 2021. Camera di Consiglio da remoto.

Il Giudice Relatore

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*